



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA



Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento viene adottato in attuazione di quanto disposto nell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.1. del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (d'ora in avanti "Codice") e nel rispetto delle previsioni in esso contenute.

1.2 Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

1.3 Le procedure di gara devono essere svolte mediante piattaforme certificate ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, *salvo deroghe previste per legge*. La Stazione Appaltante "Comune di Bergamo" individua la piattaforma *di e-procurement* regionale Sintel quale piattaforma eletta per lo svolgimento delle procedure di affidamento oggetto del presente regolamento. Sono fatti salvi gli obblighi in materia di acquisti centralizzati e la facoltà del RUP di individuare altra piattaforma che meglio risponda alle proprie esigenze, anche in relazione alle categorie merceologiche oggetto di affidamento o alla presenza in Elenco degli operatori economici o altre motivazioni che dovranno essere espresse nella decisione a contrarre.

1.4 In conformità con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale ed europeo, l'Amministrazione garantisce che ogni fase del procedimento di affidamento sia improntata al divieto assoluto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta. In particolare, ai sensi dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è vietata qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, disabilità o età. L'azione amministrativa deve assicurare la piena parità di trattamento e la promozione attiva delle pari opportunità per tutti gli operatori economici e per il personale da questi impiegato.

Art. 2

Tutela delle imprese di minori dimensioni e promozione di affidamenti socialmente responsabili

2.1 Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro e piccole imprese, valorizzandone il potenziale.

2.2 Per gli appalti pubblici e, per gli affidamenti sotto soglia in particolare, va favorita e promossa la nuova visione di appalti "socialmente responsabili", ovvero che prendono in considerazione l'impatto degli acquisti sulla società, con ciò riconoscendo il fatto che gli acquirenti pubblici non sono solo interessati all'acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo ma anche a garantire che tramite gli affidamenti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l'esecuzione del contratto.

2.3 Con tale finalità, negli affidamenti sotto soglia si deve tendere, per quanto possibile, a dare attuazione anche alle linee di indirizzo già espresse dall'Amministrazione Comunale con proprie deliberazioni e a quelle che verranno eventualmente deliberate successivamente all'approvazione del presente regolamento.

Art. 3

Obblighi di trasparenza

3.1 Per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile in materia.

Art. 4

Obbligo di osservanza del principio di rotazione

4.1 Negli affidamenti di valore inferiore alla soglia europea i soggetti procedenti devono rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori in possesso dei necessari requisiti e potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

4.2 Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, disposti in favore del contraente uscente, per affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 fino alla soglia comunitaria. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si tiene conto di tutti gli affidamenti disposti dal Comune di Bergamo nell'anno solare di riferimento.

4.3 In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura.

4.4 La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto generale di reinvitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, in applicazione di quanto di seguito disposto.

4.5 Ai fini dell'attuazione del principio, si stabilisce che:

- a) un medesimo operatore economico possa essere affidatario nell'anno solare di massimo 2 affidamenti a seguito di procedura negoziata aventi ad oggetto la medesima categoria di prodotti, servizi o opere;
- b) un medesimo operatore possa essere affidatario nell'anno solare di massimo 2 affidamenti diretti, a prescindere dalla diversa categoria di prodotti/servizi/lavori oggetto di affidamento, rientranti in termini di valore complessivo nelle soglie di cui alle lettere a) o b) dell'art. 50 del Codice.

4.6 Nei primi 10 giorni di ciascun nuovo anno solare il Servizio Gare avrà l'onere di archiviare il registro dell'anno appena trascorso a fini probatori e statistici e di crearne uno nuovo per l'anno corrente in cui tutte le precedenti situazioni siano azzerate.

4.7 L'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa mediante ricorso a:

- 1. artificiosi frazionamenti delle commesse;
- 2. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- 3. reiterati affidamenti diretti o ripetuti inviti in ciascun anno solare agli stessi operatori economici in assenza dei presupposti che giustificano la deroga prevista al successivo art. 5.

Art. 5

Deroga all'obbligo di rotazione

5.1 Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 fino alle soglie comunitarie è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di espressa motivazione negli atti che giustifichi la deroga.

5.2 La motivazione deve considerare la contemporanea sussistenza di tre presupposti così individuati:

1. particolare struttura del mercato
2. effettiva assenza di alternative;
3. accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

Art. 6

Modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate

6.1 Tenuto conto di quanto previsto all'art. 50 del Codice, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo avviene, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

- a) in base ad indagini di mercato di cui ai successivi articoli 7 e 8;
- b) tramite un elenco appositamente costituito secondo le modalità indicate nell'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice e nel presente regolamento al successivo art. 9;
- c) in via residuale a quanto previsto dalla lettera b), dall'Elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;
- d) in via residuale ed eccezionale, anche al di fuori dell'EFT del Comune e degli elenchi di cui alla lettera sub b) e c), laddove negli elenchi disponibili non siano presenti un numero adeguato di operatori economici qualificati; tale scelta va adeguatamente motivata nella decisione a contrarre.

6.2 La selezione degli operatori economici da invitare deve avvenire comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice e delle regole qui di seguito previste.

Art. 7 - indagini di mercato

7.1 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti e più idonee a seconda dell'affidamento in concreto e delle circostanze specifiche, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice e delle regole qui di seguito previste.

7.2 Esclusivamente con riferimento alle procedure negoziate senza bando precedute da preventiva indagine esplorativa, l'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici dell'ANAC, come previsto dall'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice. Il predetto termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza che devono essere espresse negli atti preordinati alla procedura di affidamento.

Art. 8

Individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

8.1 Nel caso in cui, spirato il termine ultimo di presentazione delle istanze, pervenga un numero di candidature superiore al numero minimo fissato dal Codice o indicato nell'avviso e non si intenda accogliere tutte le istanze regolarmente pervenute ma procedere ad una selezione tra gli operatori economici ritenuti qualificati, si deve procedere all'individuazione sulla base dei criteri predeterminati nell'avviso stesso. In tale caso, il RUP deve prevedere nell'avviso uno o più criteri di selezione, specifici per la prestazione oggetto dell'affidamento e rispondenti allo scopo da perseguire con l'affidamento, nonché fissare il numero di soggetti da invitare, eventualmente anche superiore al minimo di legge. Ai fini della selezione, può mutuare dai criteri previsti al successivo art. 13, fermo restando il rispetto dei principi di rotazione previsti dal Codice e dall'articolo 4 commi 4 e 5 del presente Regolamento.

8.2 In ogni caso, i criteri di selezione devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

8.3 In deroga a quanto disposto dal presente articolo, è fatta salva la possibilità di procedere alla selezione mediante sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza sia impossibile o comporti per la Stazione Appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nell'avviso dell'indagine di mercato.

8.4 Nel caso in cui alla scadenza del termine previsto nell'avviso pervenga un numero di istanze inferiore al numero minimo previsto nell'avviso stesso, il RUP, qualora non ritenga di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle domande, potrà prescindere dalla selezione secondo le predette regole e invitare alla procedura negoziata tutti i soggetti istanti, purché in possesso dei requisiti necessari per eseguire l'affidamento e sempre che il numero sia tale da garantire una effettiva concorrenza.

8.5 Agli operatori economici che rispondono all'indagine di mercato viene richiesto di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti necessari per concorrere alla procedura negoziata o alla individuazione dei soggetti da invitare selezionati secondo i criteri e le modalità previste nell'avviso.

8.6 Su tali dichiarazioni la Stazione Appaltante si riserva, anche in un successivo momento, la verifica a campione delle dichiarazioni rese; quando all'esito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la S.A. procede, in analogia a quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del Codice, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Bergamo per un periodo da uno a dodici mesi, da determinare in relazione alla gravità del fatto e alle sue conseguenze, decorrenti dall'adozione del provvedimento, alla comunicazione all'ANAC nonché alla denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Art. 9

Individuazione tramite l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

9.1 In alternativa all'indagine di mercato, la Stazione Appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo.

9.2 Tale elenco verrà aggiornato a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sulla Banca Dati Nazionale dei

Contratti Pubblici dell'ANAC. L'avviso deve contenere quanto previsto all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.1 del Codice.

9.3 L'iscrizione all'EFT degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali e l'elenco è di tipo aperto: pertanto, l'iscrizione, come la cancellazione, da parte dell'operatore economico può avvenire in ogni momento e non ha scadenza temporale, salvo l'onere di informare tempestivamente la Stazione Appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

9.4 L'elenco mantenuto aggiornato è pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante.

9.5 La Stazione Appaltante ha facoltà, al verificarsi di determinati eventi o circostanze, di procedere alla cancellazione degli operatori economici o alla loro sospensione temporanea dalla partecipazione alle procedure di gara nelle ipotesi previste ai successivi artt. 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 10

Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

10.1 L'Elenco Fornitori Telematico è utilizzato per la scelta, per ciascuna categoria di prodotti, servizi o opere, degli Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione specifica per eseguire le prestazioni, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché di ulteriori requisiti richiesti dal Comune di Bergamo, da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 del Codice.

10.2 L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto sotto la soglia comunitaria potendo la Stazione Appaltante, in ragione della specificità della singola prestazione oggetto di acquisizione o del numero ristretto di potenziali concorrenti ovvero di altra situazione, da motivare nella decisione a contrarre, procedere senza ricorso ai soggetti certificati nell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo.

10.3 La Giunta Comunale può approvare protocolli di legalità che dovranno essere inseriti nei documenti richiesti in sede di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

10.4 La selezione dall'Elenco Fornitori Telematico degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene nel rispetto delle regole previste al successivo art. 13 del presente regolamento.

10.5 Il Comune di Bergamo potrà selezionare gli operatori economici da invitare alle singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dai medesimi in fase di iscrizione all'Elenco. Gli operatori economici che non compilino in modo completo la domanda e/o non tengano aggiornati i dati già forniti non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito alle procedure di gara.

10.6 Un campione delle domande di iscrizione, pari al 10% degli operatori economici iscritti, verrà selezionato dal Servizio Gare mediante sorteggio alla fine di ogni anno solare e verrà sottoposto a verifica.

10.7 Qualora, all'esito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, alla comunicazione all'ANAC nonché alla denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Art. 11
Iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

11.1 L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco del Comune di Bergamo deve preventivamente risultare iscritto all'Elenco fornitori di Sintel a seguito dell'apposita procedura, presentando idonea domanda in conformità a quanto previsto dalle Modalità d'uso di Sintel.

11.2 Una volta registratosi in Sintel, l'Operatore Economico deve avviare il percorso guidato di iscrizione, spiegato nel dettaglio nella guida predisposta e reperibile sulla piattaforma Sintel, che permette di selezionare le categorie ATECO, per forniture e servizi, e le categorie SOA, per i lavori; sempre con riferimento al Manuale d'uso di Sintel, l'iscrizione alla piattaforma è valida per 180 giorni, allo scadere dei quali l'operatore economico dovrà sottomettere un nuovo modulo d'iscrizione.

11.3 Lo status di "Iscritto" è uno dei requisiti necessari per mantenere l'efficacia della certificazione nell'EFT comunale e, per altro verso, il suo rinnovo è l'unico adempimento obbligatorio, in assenza di variazioni, in capo all'operatore economico. Sintel invierà una notifica via PEC dell'approssimarsi della scadenza, al fine di evitare la regressione allo status di "Registrato", che comporta la fine di efficacia della certificazione nell'Elenco Fornitori. Anche queste operazioni sono completamente gestite da Sintel; pertanto, l'operatore economico deve osservare quanto indicato nel manuale di utilizzo della piattaforma Sintel.

11.4 Una volta registrato in Sintel l'Operatore Economico dovrà presentare domanda di iscrizione all'EFT del Comune di Bergamo tramite i seguenti passaggi:

a) Nel sito del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.it) effettuare l'accesso tramite SPID o CNS tramite il pulsante "Accedi". L'Operatore Economico non in possesso di SPID o CNS non potrà effettuare in altro modo l'iscrizione all'Elenco.

b) Accedere alla pagina "Diventare fornitori del Comune di Bergamo" (https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:diventare.fornitori.comune.bergamo).

c) Selezionare l'opzione presente sotto la sezione Servizi: "Certificazione Elenco fornitori".

d) Selezionare l'opzione presente sotto la sezione Accedere al Servizio: "PRESENTAZIONE TELEMATICA"; se l'accesso tramite SPID o CNS non è stato effettuato correttamente sarà presente la scritta "La compilazione telematica è riservata agli utenti autenticati".

e) Compilare la domanda, scaricare il PDF e firmarlo digitalmente.

f) Il file firmato digitalmente deve essere inviato al protocollo comunale tramite il comando "Invia istanza".

11.5 Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di aggiornare la dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato.

11.6 La domanda come in precedenza generata verrà inviata al Protocollo comunale che ne curerà la conservazione e inoltrerà la stessa al Servizio Gare. Il predetto Ufficio ha tempo 30 giorni per valutare la domanda e richiedere eventuali correzioni o integrazioni all'operatore economico. Il mancato diniego motivato della domanda entro tale termine equivale ad accoglimento della stessa.

11.7 In ogni caso, l'iscrizione all'EFT del Comune di Bergamo potrebbe in taluni casi non essere condizione sufficiente per la partecipazione alle procedure negoziate essendo facoltà della Stazione Appaltante richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

Art. 12

Validità dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

12.1 L'iscrizione nell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo da parte degli operatori economici dotati dei requisiti necessari è consentita in ogni momento.

12.2 La certificazione ottenuta è efficace per tutta la durata di operatività dell'Elenco al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti:

- lo status di «Iscritto» nella piattaforma di e-procurement regionale Sintel;
- il mantenimento della documentazione richiesta dal Comune di Bergamo per la certificazione sempre visibile in Sintel nel profilo dell'Operatore Economico.

12.3 Sintel invierà una notifica via PEC all'approssimarsi delle scadenze, al fine di evitare la regressione allo status di "Registrato".

12.4 La "Domanda di certificazione all'E.F.T. del Comune di Bergamo" è soggetta a rinnovo solo in presenza di variazioni rispetto alle dichiarazioni rese.

12.5 Gli operatori economici devono procedere ad una pronta variazione/integrazione della stessa in ragione di sopravvenuti accadimenti, tenuto conto che tutte le dichiarazioni sono soggette ai controlli sulla veridicità dei loro contenuti, con le conseguenze previste dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

12.6 L'operatore economico che intenda cancellarsi dall'Elenco dovrà effettuare richiesta al protocollo comunale tramite apposita comunicazione.

12.7 L'aggiornamento dei dati e delle informazioni è effettuato a cura dell'operatore economico nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dal D. Lgs. n. 82/2005.

12.8 Gli operatori economici possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di certificazione all'EFT del Comune di Bergamo.

Art. 13

Criteri di scelta degli operatori economici nell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

13.1 Gli operatori da invitare alla procedura negoziata vanno selezionati all'interno dell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo tenendo conto dei precetti dettati dall'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1. del Codice, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

13.2 Fermo restando i criteri già individuati all'art. 4 comma 5 lettere. a) e b) in osservanza del principio della rotazione, si individuano di seguito alcuni criteri utilizzabili, distinguendo tra lavori, beni e servizi, inclusi quelli di ingegneria e architettura.

> Per lavori

L1. criterio principe inderogabile per la selezione all'interno dell'Elenco è la categoria SOA nella categoria prevalente per classifica adeguata a coprire l'intero importo dei lavori oggetto di affidamento;

L2. un criterio, attuativo del principio del favor nei confronti di realtà imprenditoriali di minori dimensioni è la selezione degli operatori economici, anche in quota parte, in possesso di categoria SOA limitata alla classifica minima richiesta per l'esecuzione del contratto, offrendo così la possibilità di competere in gara tra pari;

L3. un criterio generale, ispirato al principio della massima partecipazione, è la selezione di operatori economici che, nel corso dell'anno solare, non hanno ricevuto alcun invito, riservando a costoro la quota minima del 40% del numero degli inviti;

L4. ai fini della qualificazione professionale, è utilizzabile il criterio di "esperienza e competenza" dimostrabile dall'operatore economico mediante la produzione, in sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di una presentazione dell'azienda e dei lavori eseguiti che siano più qualificanti delle prestazioni riconducibili alla categoria o alle categorie SOA per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco Telematico dei Fornitori

> Per Beni e Servizi

BS1. criterio principe inderogabile per la selezione all'interno dell'Elenco è il codice ATECO di attività il più strettamente pertinente alla categoria principale di beni o servizi oggetto dell'affidamento;

BS2. un criterio, attuativo del principio del favor nei confronti di realtà imprenditoriali di minori dimensioni è la selezione degli operatori economici tra le sole micro e piccole imprese, offrendo così la possibilità di competere in gara tra pari;

BS3. un criterio, generale, ispirato al principio della massima partecipazione, è la selezione di operatori economici che, nel corso dell'anno solare, non hanno ricevuto alcun invito, riservando a costoro la quota minima del 40% del numero degli inviti;

BS4. ai fini della qualificazione professionale, è utilizzabile il criterio di "esperienza e competenza" dimostrabile dall'operatore economico mediante la produzione di una presentazione, in sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, dell'azienda e delle forniture o dei servizi eseguiti che siano più qualificanti delle prestazioni riconducibili alle attività per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco Telematico dei Fornitori

> Per servizi di ingegneria e architettura

SP1. criteri principe inderogabili per la selezione all'interno dell'Elenco sono:

- codice ATECO di attività il più strettamente pertinente alla categoria principale di servizi oggetto dell'affidamento e
- codice PRO per l'individuazione dell'attività professionale specifica riferita alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016;

SP2. un criterio generale, ispirato al principio della massima partecipazione, è la selezione di operatori economici che, nel corso dell'anno solare, non hanno ricevuto alcun invito, riservando a costoro la quota minima del 40% del numero degli inviti;

SP3. ai fini della qualificazione professionale, è utilizzabile il criterio di "esperienza e competenza" dimostrabile dall'operatore economico mediante la produzione, in sede di iscrizione all'EFT, di una presentazione delle prestazioni professionali eseguite che siano più qualificanti tra le prestazioni riconducibili alle attività per cui si chiede l'iscrizione all'Elenco Telematico dei Fornitori

13.3 I criteri sopra individuati, anche combinabili tra loro ai fini della selezione, sono da ritenersi indicativi ma non vincolanti né tassativi; è fatta salva la possibilità di utilizzare criteri diversi rispetto a quelli indicati sopra, che siano maggiormente rispondenti all'oggetto dell'affidamento, purché oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

13.4 In ogni caso, i criteri utilizzati per la selezione vanno indicati espressamente nella decisione a contrarre o in altro atto equivalente.

Art. 14

Criteri di scelta degli operatori economici da altri Elenchi

14.1 I criteri individuati nell'art. 13 che precede sono validi ed efficaci anche per la scelta dall'Elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Art. 15

Cause di cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

15.1 Sono cancellati dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo gli operatori economici per:

- A) cessazione dell'attività;
- B) cancellazione della registrazione in Sintel;
- C) cancellazione da EFT su richiesta dell'operatore economico
- D) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL secondo quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL;
- E) perdita dei requisiti richiesti per la certificazione per l'E.F.T. del Comune di Bergamo secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- F) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- G) mancata comunicazione dei requisiti essenziali e di loro successive variazioni, necessari per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico

15.2 In tutte le ipotesi di cui sopra la cancellazione è automatica. Nelle ipotesi di cui alle lettere E), F), G) la cancellazione, con relativa motivazione, va comunicata all'operatore economico cancellato. La comunicazione deve avvenire a mezzo pec anche utilizzando l'apposito canale comunicazioni di Sintel.

15.3 L'operatore economico cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo nei casi previsti alle lettere A), B), C), D), E), G) potrà presentare nuova richiesta di certificazione qualora abbia rimosso la causa della cancellazione e si trovi in possesso dei requisiti stabiliti nelle Modalità d'uso Sintel e nel presente Regolamento.

15.4 Nell'ipotesi di cui alla lettera F) la nuova iscrizione sarà possibile solo se l'Operatore economico sia in grado di dimostrare che dal fatto non sia derivata un'ordinanza o una sentenza di condanna o che siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo il caso in cui sia stata comminata anche una pena accessoria che sia ostativa a contrarre con la PA in perpetuo o per una durata superiore. In

caso di archiviazione o di sentenza di assoluzione, l'iscrizione sarà possibile a partire dalla data dell'ordinanza o della sentenza.

15.5 La cancellazione, unitamente alla motivazione, sarà annotata nel registro tenuto aggiornato dal Servizio Gare comunale e consultabile dai RUP e dai Responsabili di Servizio della medesima Stazione Appaltante.

Art. 16

Cause di sospensione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

16.1 Sono sospesi dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo gli operatori economici in caso di:

- A) mancata presentazione di offerta a seguito di due inviti consecutivi nell'arco di un anno solare;
- B) esecuzione o conclusione di un appalto per il Comune di Bergamo con collaudo o certificato di regolare esecuzione di lavoro o di servizio non positivo;
- C) risoluzione di un precedente contratto sottoscritto nel triennio con il Comune di Bergamo per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo da parte dell'operatore economico; nel triennio si considera anche l'anno solare in corso;
- D) avere commesso nel triennio, considerando anche l'anno solare in corso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Bergamo o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- E) inosservanza del Codice di Comportamento del Comune di Bergamo.

16.2 Al ricorrere di una di tali ipotesi, l'unità organizzativa titolare del procedimento adotterà specifico provvedimento sospensivo nei confronti dell'operatore economico la cui durata verrà determinata in relazione alla gravità del fatto e alle sue conseguenze. La sospensione avrà durata minima di un mese e durata massima di mesi dodici.

16.3 Il provvedimento di sospensione va comunicato tempestivamente all'operatore economico sospeso a mezzo pec, anche utilizzando l'apposito canale comunicazioni di Sintel, e da tale invio decorre il termine di sospensione. Il provvedimento va contestualmente trasmesso al Servizio Gare per la conseguente annotazione della sospensione nell'apposito registro.

Art. 17

Seggio di gara

17.1 Il Seggio di gara è l'Organo cui spetta valutare le offerte, salvo quanto previsto al successivo art. 18. La sua competenza varia a seconda che il criterio di aggiudicazione sia il minor prezzo o costo oppure sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come infra specificato.

17.2 Se in composizione collegiale, è composto da almeno tre componenti di cui uno in veste di Presidente; quest'ultimo, qualora non sia un Dirigente, deve essere munito di delega ad assumere decisioni aventi rilevanza verso l'esterno. Il Seggio può anche essere in composizione monocratica, laddove esigenze di celerità o l'esiguo valore non richiedano una valutazione collegiale.

17.3 Il Seggio di gara è composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice. Il RUP partecipa alle sedute del Seggio di gara esercitando funzioni di coordinamento e verifica del suo operato.

17.4 Per le procedure negoziate il Seggio di gara è organicamente individuato nell'Ufficio Contratti e Appalti comunale, competente in materia negoziale, e tutto il personale ad esso assegnato ne può fare parte, a rotazione. Resta salva la facoltà per ogni Direzione di procedere in autonomia allo svolgimento di procedure negoziate per singoli affidamenti.

17.5 Nelle procedure di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo o costo, le offerte sono valutate da un Seggio di gara nella loro interezza; in questo caso, il Seggio di gara è competente:

- a) ad agire in piattaforma per svolgere le attività dalla fase di verifica delle firme fino alla fase di proposta di aggiudicazione;
- b) ad aprire la busta telematica amministrativa contenente la documentazione e a valutarne il contenuto;
- c) ad attivare il soccorso istruttorio e a curarne il corretto svolgimento fino all'ammissione od esclusione del concorrente;
- d) a segnalare al RUP o al Responsabile della fase di affidamento, se nominato, l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti e le correlate cause di esclusione;
- e) a svolgere ogni ulteriore attività, non prevista ai punti precedenti, che sia necessaria o utile ai fini della valutazione delle offerte, fermo restando i vincoli e i limiti imposti dal disciplinare di gara e da norme di legge.

17.6 Nelle procedure di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al Seggio di gara compete la valutazione della sola busta amministrativa, mentre le fasi di apertura e valutazione della busta tecnica ed economica sono demandate ad una commissione ad hoc nominata, di cui al successivo art. 18.

17.7 Prima della chiusura della fase di valutazione della busta amministrativa, il Presidente crea e sottoscrive il report di gara che tiene luogo di verbale delle operazioni svolte in piattaforma.

17.8 L'attività di valutazione della documentazione amministrativa, unitamente al report di gara vengono riassunti nel provvedimento dirigenziale, c.d. "*declaratoria*" dei soggetti ammessi e eventualmente esclusi; tale provvedimento va comunicato tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni dall'assunzione, ai concorrenti e da tale comunicazione decorrono i termini per l'eventuale ricorso da parte dei soggetti che vi abbiano interesse.

17.9 Tutte le comunicazioni relative alle attività del Seggio di gara si svolgono in piattaforma mediante la funzione "comunicazioni procedura"; esse assolvono a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 90 del Codice.

Art. 18

Commissione giudicatrice

18.1 Nelle procedure di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice.

18.2 La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto o nelle materie che afferiscono al contratto. Possono essere nominati componenti supplenti e può essere nominato un segretario con funzioni di verbalizzante che, tuttavia, non fa parte della Commissione.

18.3 La Commissione è composta da dipendenti della Stazione Appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali; nei loro confronti si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

18.4 La presidenza spetta ad un Dirigente. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente.

18.5 In mancanza di adeguate professionalità in organico o nel caso di valutazioni di prestazioni particolarmente complesse, la Stazione Appaltante può scegliere i componenti della Commissione anche tra dipendenti di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. La nomina dei commissari è compiuta secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Ai commissari esterni può essere riconosciuto un compenso, commisurato all'impegno richiesto, alla complessità delle valutazioni e al valore dell'affidamento. Può consistere in un compenso a forfait oppure in un gettone di presenza per ciascuna seduta, variabile in considerazione dell'impegno richiesto, della complessità della valutazione e del valore dell'affidamento; la spesa deve essere prevista nel quadro economico dell'opera o della prestazione.

18.6 La Commissione si riunisce in una o più sedute riservate, eventualmente anche a distanza, con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione, per l'apertura delle buste telematiche e l'assegnazione dei punteggi alle offerte, opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, in ciò affiancato dal RUP o da un suo delegato.

18.7 Alla Commissione compete:

- . l'apertura della busta telematica tecnica e lo scarico delle offerte tecniche;
- . la valutazione di ciascuna offerta tecnica con l'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le formule di attribuzione previsti nel disciplinare di gara;
- . l'eventuale riparametrazione dei punteggi, se prevista nel disciplinare;
- . l'eventuale verifica del superamento della soglia di sbarramento del punteggio tecnico laddove sia previsto un punteggio minimo per l'ammissione dell'offerta tecnica;
- . la redazione e sottoscrizione del verbale della seduta o delle sedute in cui dà conto dell'attività svolta;
- . l'apertura della busta telematica economica e lo scarico delle offerte economiche;
- . la valutazione di ciascuna offerta economica assegnando il punteggio secondo la formula prevista nel disciplinare di gara;
- . l'assegnazione del punteggio totale ad ogni offerta con la conseguente formazione della graduatoria;
- . la creazione di un report intermedio che tenga luogo di verbale o di un verbale della seduta in cui dia conto delle offerte esaminate e dei punteggi assegnati;
- . la proposta al RUP di eventuali esclusioni laddove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione previste nel disciplinare;
- . ogni ulteriore atto o attività, non previsti ai punti precedenti, che si reputino necessari o utili ai fini della valutazione delle offerte, fermo restando i vincoli e i limiti imposti dal disciplinare di gara e da norme di legge.

18.8 Su richiesta del RUP, la Commissione svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 19

RUP e Responsabile della fase di affidamento

19.1 Al RUP competono le attività indicate nell'Allegato I.2 al Codice.

19.2 Per gli affidamenti oggetto del presente regolamento, al termine dell'attività svolta dal Seggio di gara o dalla Commissione, il RUP subentra nelle operazioni di gara a partire dalla fase "Proposta di aggiudicazione" sino all'aggiudicazione.

19.3 Ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Codice, per le procedure negoziate può essere nominato un Responsabile della fase di affidamento, distinto rispetto al RUP, al quale viene affidata la competenza a svolgere tutte le attività che seguono alla decisione a contrarre sino alla chiusura della

busta amministrativa, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e sino alla chiusura della busta economica, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

19.4 Per le procedure negoziate oggetto del presente Regolamento il Responsabile della fase di affidamento è individuato organicamente nella figura del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, fatto salvo il caso in cui il Dirigente competente per materia del procedimento, con proprio atto motivato, o il Dirigente dell'Ufficio Appalti e Contratti, nell'ambito delle deleghe dirigenziali conferite, nomini Responsabile della fase di affidamento altro personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze in relazione alle procedure telematiche ed alla materia negoziale.

19.5 Il Responsabile della fase di affidamento, condivise con il RUP le decisioni da assumere all'esito della valutazione della busta amministrativa, adotta il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al precedente art. 17.8. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il Responsabile della fase di affidamento assume il provvedimento di esclusione anche nella fase di valutazione della busta economica, previo assenso da parte del RUP. In entrambi i casi, la condivisione e l'assenso del RUP in ordine alle decisioni assunte deve risultare in modo espresso nel provvedimento.

19.6 Nel caso in cui venga nominato il Responsabile della fase di affidamento, il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure. Adotta, se titolato a rappresentare la volontà della Stazione Appaltante all'esterno, oppure propone al Dirigente del Servizio procedente, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate nelle precedenti fasi che non siano assunte dal Responsabile della fase di affidamento. Il RUP adotta il provvedimento finale della procedura quando ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della Stazione Appaltante oppure propone proposta al Dirigente del Servizio procedente.

19.7 Il RUP provvede all'acquisizione del CIG, salvo che sia nominato il Responsabile della fase di affidamento distinto dal RUP.

Art. 20 Controlli

20.1 Prima di disporre un affidamento diretto o dopo la proposta di aggiudicazione vanno effettuati i controlli in ordine al possesso dei requisiti in capo all'operatore economico affidatario o risultato prima in graduatoria all'esito della procedura di gara, con le seguenti modalità:

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamento di valore inferiore ad € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti da esso stesso disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Il sorteggio del campione può essere calcolato anche sulla base di tutti gli affidamenti diretti dei RUP assegnati ad una medesima Direzione; in questo caso, ogni Direzione attua la verifica secondo modalità e scelte organizzative interne. In ogni caso, l'individuazione delle procedure oggetto di verifica dovrà essere assistita da criteri definiti e oggetto di espressa verbalizzazione.

B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000	Gli operatori economici attestano nella domanda di partecipazione o nel DGUE il possesso dei requisiti richiesti; all'esito della procedura, il RUP, o il RUP di fase se nominato, provvede, mediante FVOE, alla verifica nei confronti del concorrente primo in graduatoria di quanto dichiarato.
---	--

20.2 Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede, secondo quanto previsto all'art. 52 comma 2 del Codice, alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia provvisoria, se prestata, alla comunicazione all'ANAC nonché alla denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e, infine, alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento, a seconda della gravità del fatto e delle circostanze.

Art. 21 Aggiudicazione

21.1 L'aggiudicazione di un affidamento può essere disposta solo all'esito positivo dei controlli; in mancanza, l'aggiudicazione non è efficace, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 99 comma 3-bis del Codice.

21.2 Nel provvedimento di aggiudicazione vanno approvati i verbali e i report prodotti in gara e si deve dare conto di tutte le operazioni eseguite, incluso l'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

21.3 L'atto è assunto dal Dirigente competente su proposta del RUP.

Art. 22 Accesso agli atti

22.1 Fermo restando quanto previsto agli art. 35 e 36 del Codice, fintanto che le piattaforme certificate non siano in grado di consentire l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, la Stazione Appaltante assicura in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento, secondo le modalità di seguito indicate.

22.2 L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i report e i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

22.3 Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso un collegamento appositamente creato dalla Stazione Appaltante e comunicato ai medesimi, gli atti della procedura di affidamento cui hanno partecipato, nonché, per gli affidamenti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte dagli stessi presentate.

22.4 Nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 23 Contratto

23.1 La stipula dei contratti sotto soglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

23.2 Salvo che il RUP disponga diversamente nella decisione a contrarre, con riferimento agli affidamenti oggetto del presente regolamento si stabilisce che:

I. il contratto di affidamento di importo contenuto entro il limite di legge per gli affidamenti diretti è concluso direttamente dall'Ufficio titolare del procedimento mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere (c.d. "*scambio di lettera commerciale*"), tramite posta elettronica certificata;

II. il contratto di affidamento di importo superiore alla soglia prevista dalla legge per l'affidamento diretto sino alla soglia comunitaria per Beni e Servizi e fino ad € 500.000 per i Lavori è concluso dall'Ufficio Contratti, mediante scrittura privata, esclusivamente in modalità elettronica con sottoscrizione mediante firma digitale, anche a distanza;

III. oltre le soglie di valore di cui al precedente punto II., il contratto è stipulato in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficio Contratti;

IV. per l'affidamento concluso mediante accordo quadro, il contratto principale viene stipulato a cura dell'Ufficio Contratti, mediante scrittura privata esclusivamente in modalità elettronica con sottoscrizione mediante firma digitale, anche a distanza, a prescindere dal valore, mentre i contratti attuativi vengono conclusi a cura dell'Ufficio titolare del procedimento mediante scambio di lettera commerciale a prescindere dal valore di ciascuno di essi.

23.3 La lettera commerciale deve contenere gli estremi dell'affidamento, anche in osservanza di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, viene inviata dall'ufficio competente all'affidatario a mezzo pec; in riscontro l'Affidatario dovrà trasmettere una separata lettera con la quale, oltre all'accettazione dell'affidamento, indica i dati utili ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

23.4 Il contratto concluso mediante scrittura privata è sottoscritto per il Comune dal dirigente competente per materia o suo sostituto o delegato capace di assumere decisioni aventi rilevanza verso l'esterno. Il contratto è sottoscritto digitalmente anche a distanza da ambo le Parti, facendo apporre la seconda firma al Dirigente sul file già firmato dal rappresentante della controparte; va protocollato essendo la segnatura di protocollazione equipollente alla marca temporale necessaria per assicurare la validità ed accessibilità del documento nel tempo.

23.5 Fatto salvo il caso di contratti esenti dall'imposta di bollo, espressamente previsti dall'Allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, il contratto così formato sconta l'imposta di bollo secondo le disposizioni previste nell'Allegato I.4 del Codice; per l'assolvimento dell'imposta di bollo che compete all'affidatario, l'Ufficio richiede, ai fini della prova, che venga trasmessa la copia del modello F24 quietanzato.

23.6 La scrittura privata va registrata solo se previsto obbligatoriamente per legge; poiché generalmente l'affidamento consiste in prestazioni il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, la scrittura privata non va registrata a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131; in tale caso, ci si avvale della c.d. "clausola d'uso", prevista dall'art. 5 del medesimo DPR 131/1986. In caso d'uso o nel caso in cui volontariamente le Parti o una sola di esse volesse registrare il contratto, l'imposta di registro è determinata in misura fissa con onere e spese a suo carico; la registrazione è sempre possibile e in qualunque momento; ma lo stesso effetto di legge che la registrazione produce, cioè la data certa, è ottenuto con la protocollazione del contratto.

23.7 Il contratto formato per scrittura privata è esente dai diritti di scritturazione di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604; in particolare, per i "contratti relativi agli acquisti di beni o servizi degli enti locali, ove i beni o servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto" l'art. 13 del D.L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, esenta dalla riscossione dei diritti di rogito.

23.8 Per gli affidamenti di forniture e servizi conclusi in MePa o Neca o mediante convenzionamento Consip, il contratto verrà stipulato secondo le regole dettate dal Mercato elettronico di riferimento.

Art. 24

Disposizione transitoria e finale

24.1 Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione.

24.2 È previsto un periodo iniziale di 90 giorni durante il quale sarà dato tempo agli operatori economici di presentare la nuova domanda di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo; durante tale periodo l'individuazione degli operatori economici avverrà o a seguito di avviso di manifestazione di interesse o mediante selezione dal vigente EFT del Comune di Bergamo.

24.3 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge in materia e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevarranno automaticamente senza necessità di apposito recepimento.